

Emendamenti del Governo al disegno di legge A.C. 2681 "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"

ARTICOLO 1

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la lettera a), dopo la parola «semidirettivi» sono aggiunte le seguenti «, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi,» e sono soppresse le parole «e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari»;
- 3) al comma 4, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17-bis» sono aggiunte le parole: «commi 1 e 2,».

ARTICOLO 2

L'articolo 2 è sostituito dal seguente.

Art. 2.

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12>>; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

- e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
- f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
- g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art45>>, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
- h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
- i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160>>, in caso di valutazione negativa;
- l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art45>> e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
- m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160>>, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art45>>;
- n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possono essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30:12>>, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;

i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

l) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

ARTICOLO 3

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la lettera a), è così sostituita: « a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; »;
- 2) al comma 1, lettera b), la parola «maturi» è così sostituita: «matura»;
- 3) al comma 1, dopo lettera b), sono inserite le seguenti:
 - «b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
 - b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
 - b-quinques) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;»
- 4) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole «svolta dal magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione,»;
- 5) al comma 1, lettera c), il numero 2) è soppresso;
- 6) al comma 1, alla lettera c), il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini delle valutazioni di professionalità relativa a quel quadriennio.».

ARTICOLO 4

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera c), le parole «possa organizzare» sono sostituite dalla parola: «organizzi» e dopo le parole «del presente comma» sono inserite le seguenti: «oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;»;
- 3) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «diritto del lavoro» sono inserite le seguenti: «diritto della crisi e dell'insolvenza».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;
- b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;
- d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
- e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
- f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
- g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
- i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.».

ARTICOLO 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 115.

– (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) –

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.»

ARTICOLO 7

All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;

b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è così sostituito: «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».

ARTICOLO 8

All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse e, dopo le parole «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le parole: «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109>>, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

b) all'articolo 26-bis, comma 1:

- 1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
- 2) dopo le parole «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;
- 3) dopo le parole «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;

c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.»;

d) all'articolo 26-bis, comma 2:

- 1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
- 2) le parole «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola «valutazione» sono inserite le seguenti: «le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;

g) all'articolo 26-bis, comma 5:

- 1) dopo la parola «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;
- 2) dopo la parola «formazione» sono inserite le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda».

ARTICOLO 9

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. alla lettera v):

a) dopo le parole «la violazione» sono inserite le seguenti «di quanto disposto dall'»;

b) le parole «del divieto di cui all'» sono soppresse;

c) le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 2-bis e 3»;

2) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «15 luglio 2011, n. 111» sono inserite le seguenti: «, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;

3) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

«2-bis) alla lettera n) dopo le parole «delle norme regolamentari» sono inserite le parole: «, delle direttive»;

2-ter) alla lettera a) le parole «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;

4) al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole «indirettamente,» sono inserite le seguenti «per sè o per altri,»;

a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Articolo 3-ter

(Estinzione dell'illecito)

1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;

5) al comma 1, la lettera c) è così sostituita:

« al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. – (Condizioni per la riabilitazione)

1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».

ARTICOLO 10

All'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato», e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.»;

«a-ter) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

- a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
- b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
- d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
- f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.»

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

«1. All'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, è inserito il seguente:

«37-bis. Per i magistrati attualmente incaricati della trattazione delle materie destinate a confluire nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 26 novembre 2021, n. 206, incluse le relative sezioni circondariali, fino all'adozione del decreto legislativo previsto dalla stessa disposizione non trova applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»

ARTICOLO 11

All'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) le parole «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

2) alla lettera a), numero 2), le parole «e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse;

3) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», inserire le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

4) alla lettera b),

- a) dovunque compaiano le parole «deve accertarne» sono sostituite dalle parole: «ne accerta» e la parola «adottare» dovunque compaia è sostituita dalla parola: «adotta»;
- b) dopo le parole «al 10 per cento rispetto all'anno precedente» sono aggiunte le parole: «e comunque a fronte di andamenti anomali»;
- c) la parola «serio» è sostituita dalla parola: «rilevante».

ARTICOLO 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente

« Art. 12.

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

ARTICOLO 14

L'articolo 14 sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.».

ARTICOLO 15

All'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «di sindaco o consigliere comunale» e le parole «ufficio del distretto» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto»;

2) al comma 2, la parola «ricoprire» è sostituita dalla parola: «assumere» e le parole «o di conseguire qualifiche direttive» sono soppresse;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno.»;

4) al comma 3, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 2 ».

ARTICOLO 16

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica sono soppresse le parole «e incarichi di governo»;

2) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.»

ARTICOLO 17

L'articolo 17 è soppresso.

ARTICOLO 18

L'articolo 18 è soppresso

ARTICOLO 19

.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in

ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».

ARTICOLO 20

All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente: «1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».

ARTICOLO 21

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

«1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».

ARTICOLO 22

All'articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è così sostituita: «b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;

2) la lettera c) è così sostituita: «c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.»;

4) la lettera e) è soppressa.

ARTICOLO 24

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24.

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

«1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

- «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva collocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura assegna alla segreteria un numero non inferiore a nove e non superiore a diciotto di componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37).

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

- «1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. I dirigenti di cui al comma 4, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.»

ARTICOLO 25

All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

«1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura assegna all'ufficio studi e documentazione un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti sono riservati a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

ARTICOLO 27

L'articolo 27 è soppresso.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

(Regolamento generale)

All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente: «7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale».

ARTICOLO 28

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».

ARTICOLO 29

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29.

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.».

ARTICOLO 30

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Art. 30.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole da «con la sola eccezione» fino a «non» sono sostituite dalle seguenti «ai quali» e le parole «e dei» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione dei»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a), per i candidati dei collegi di cui al comma 1, lettere b) e c) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.»;

3) al comma 2:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

b) alla lettera d) le parole «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».

ARTICOLO 31

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature) –

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. L'autenticazione o il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. Dalla dichiarazione di cui al

primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta

maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione. »

ARTICOLO 32

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Art. 32.

(Modifiche in materia di votazioni)

«1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 26.

(Votazioni)

1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6. »

ARTICOLO 33

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Art. 33

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti

«1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere c) ce hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio;

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b). Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale dichiara altresì eletto un ulteriore candidato, individuato nel candidato che ha ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

ARTICOLO 34

L'articolo 34 è soppresso.

ARTICOLO 35

L'articolo 35 è sostituito dal seguente

«Art. 35.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo. Fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.»

ARTICOLO 36

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

«1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti sono attribuiti emolumenti e indennità la cui misura è determinata dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione e contabilità, e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo omnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, salvo il rimborso delle spese individuate nel Regolamento di amministrazione e contabilità.».

ARTICOLO 38

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La serie di emendamenti elaborati rappresenta l'esito del complessivo lavoro effettuato a partire dal Disegno di legge approvato al Consiglio dei ministri del 07/08/2020, AC 2681, in corso di esame in commissione presso la Camera dei Deputati, recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

L'ulteriore materiale acquisito ed utilizzato consiste nelle audizioni effettuate in sede parlamentare, nel parere reso dal Consiglio superiore della magistratura, nei dossier elaborati dagli uffici della Camera dei deputati, negli emendamenti già presentati dagli Onorevoli Deputati, ma, soprattutto, nel lavoro effettuato dalla Commissione costituita in data 26 marzo 2021, presieduta dal professor Luciani, la quale ha prodotto una complessiva proposta emendativa del DL AC 2681, accompagnata da un'ampia relazione.

Inoltre, sono state considerate le ulteriori interlocuzioni svolte in sede ministeriale, con tutti gli interessati e con le stesse forze politiche che costituiscono la nuova maggioranza governativa.

L'impianto fondamentale dell'intervento resta articolato su alcuni punti cardine, rispetto ai quali l'esigenza di interventi riformatori è da lungo tempo sollecitata sia all'interno della magistratura e, più in generale, degli operatori del diritto, che all'esterno.

In particolare, l'intervento muove, in primo luogo, dall'esigenza di superare i profili problematici emersi in relazione alle modalità di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Per questi motivi, con norme già immediatamente precettive, si è approntata una profonda riforma del sistema elettorale dell'organo di autogoverno della magistratura e si sono introdotte serie modifiche al funzionamento dello stesso organo.

Interventi, rispetto ai quali la proposta emendativa in esame introduce ampie novità.

Allo stesso fine si è intervenuti sul settore nel quale maggiormente si sono evidenziati i problemi di funzionamento del CSM, che è rappresentato dalla selezione dei vertici degli uffici, troppo spesso effettuata in forza di logiche diverse da quelle che sono indicate dalla legge, anche per questo aspetto con novità di rilievo apportate con la proposta emendativa.

E, in modo connesso, si è dedicata analoga attenzione alle procedure di selezione dei componenti di legittimità della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione, rispetto alle quali il cattivo utilizzo della discrezionalità necessariamente attribuita al CSM compromette la qualità della stessa giurisdizione di legittimità e, a cascata, della giurisdizione nel suo complesso.

Accanto a queste direttrici principali si è, inoltre, prevista una serie di interventi al fine di ammodernare e rendere più efficace l'ordinamento giudiziario.

- in materia di accesso alla magistratura;
- di validità delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
- di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
- di permanenza dei magistrati nei singoli uffici;
- di procedure per l'adozione delle valutazioni di professionalità dei magistrati e di contenuto delle stesse;
- di funzionamento dell'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione.

Mentre altri interventi sono stati previsti al fine di rendere più efficace l'organizzazione degli uffici giudiziari:

- introducendo anche per il settore penale l'istituto dei programmi di gestione;
- prevedendo uno specifico onere in capo ai dirigenti delle sezioni e degli uffici di monitorare e risolvere le situazioni di criticità, sia dei singoli magistrati che delle sezioni o dell'intero ufficio;
- in modo connesso si è innovato anche il settore disciplinare, nel quale, peraltro, si è anche data risposta alla richiesta proveniente da più parti di prevedere l'istituto della riabilitazione del magistrato sanzionato.

Infine, al più esteso obiettivo di recuperare l'immagine di imparzialità della magistratura si è intervenuti anche sul settore delicato dei rapporti tra magistratura e politica, con l'obiettivo (specificamente perseguito con gli emendamenti in esame) di segnare un più rigoroso limite di demarcazione tra le funzioni giurisdizionali e l'attività di rappresentanza politica. Anche in questo caso con interventi che l'impianto emendativo in esame ha fortemente rafforzato.

In modo connesso, da ultimo, con l'intervento emendativo che si illustra si è intervenuti anche sulla materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati, dettando precisi criteri di delega volti a contenerne il ricorso e a dettarne una disciplina precisa.

Nel complesso, quindi, sia il disegno di legge che l'intervento emendativo intendono incidere profondamente sul "sistema giustizia" nei suoi diversi ambiti e ciò sia con norme immediatamente precettive sia attraverso il conferimento di una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi.

2. Nel dettaglio gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sull'ordinamento giudiziario in forma di delega possono così riassumersi:

1) trasparenza, partecipazione ed efficienza del sistema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (art. 2, comma 1), attraverso:

- l'introduzione di più rigorosi vincoli procedurali;
- la valorizzazione della partecipazione nel procedimento di tutti gli attori interessati al servizio giustizia (avvocatura, magistrati interessati, personale amministrativo);
- la più ampia pubblicità del procedimento;
- la ridefinizione dei requisiti di accesso alla dirigenza.

Per questi profili, rispetto all'impianto del DL è confermata l'attribuzione al legislatore delegato del compito di definirne il procedimento per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi, con la precisazione che la struttura portante dovrà essere trovata nei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con la specifica aggiunta che tutti gli atti del procedimento dovranno essere pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi. In questo modo, sarà reso ostensibile a tutti i magistrati ogni

documento o atto utilizzato o compiuto nel corso del procedimento, in tal modo esponendo la giusta discrezionalità del CSM a fortissimi controlli esterni. Una massima trasparenza rispetto alla quale (l'emendamento in esame), anche per evitare che le legittime pretese di tutela di dati sensibili eventualmente emergenti potessero successivamente giustificare limitazioni eccessive alla pubblicità, si è certamente riconosciuto l'esigenza di protezione di quei dati (ossia solo quelli sensibili), ma si è anche chiarito che essa dovrà essere realizzata solo "oscurando gli stessi", non già escludendo dalla piena pubblicità l'intero documento o atto che li contiene.

Al medesimo fine, l'emendamento conferma la valenza positiva nel procedimento delle audizioni dei candidati, almeno per i posti direttivi, tanto più in connessione con la pubblicità che dovrà investire anche questo momento, ma si è ritenuto di indicare al legislatore delegato il percorso per una disciplina più ragionevole rispetto a quella emergente dal DDL, fissando il principio per cui la Commissione competente dovrà procedere sempre all'audizione di un numero minimo di candidati, individuati dalla Commissione medesima, ma con modalità tali che tengano conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti.

Da ultimo, poi, l'emendamento attribuisce ancora maggior rilievo al momento di trasparenza e partecipazione costituito dall'interlocuzione con i rappresentanti dell'avvocatura, nonché con i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, perché detta come criterio direttivo che quelle interlocuzioni costituiscano dei pareri.

Infine, sul piano procedimentale l'emendamento ha attribuito una maggiore attenzione all'esigenza di intervenire in modo tale che i procedimenti per la copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi siano definiti (non più solo "avviati e istruiti" come nel testo originario) secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, precisando che quell'ordine dovrà essere distinto tra posti direttivi e semidirettivi (per evitare che un intoppo rispetto ad uno di questi ultimi blocchi l'intero), e precisando (proprio in ragione del fatto che non si possono escludere rallentamenti di singoli procedimenti e che ciò non può rallentare tutte le procedure) che la possibilità di deroghe a questa sequenza cronologica dovrà essere prevista solo "per giustificati motivi". Mentre è confermata la trattazione prioritaria per procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, atteso il loro rilievo.

2) Dal punto di vista del contenuto proprio della valutazione dimessa al CSM circa il conferimento delle funzioni in esame, la scelta che emerge dagli emendamenti è fortemente differenziata da quella che risultava dal testo originario.

In quest'ultimo era variamente attribuito rilievo all'elemento dell'anzianità, immaginato come dato oggettivo idoneo, in quanto tale, a costituire un vincolo oggettivo rispetto a quella discrezionalità dell'organo di autogoverno che così cattiva prova di sé ha dato.

Quella opzione è stata del tutto disattesa con gli emendamenti in esame, a partire dall'assunto che la sfida della modernità, in connessione anche con gli impegni assunti a livello Unionale, impone di credere ancora, e di investire notevolmente, sulla necessità di valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro giudiziario e sulla capacità della magistratura di sapersi dimostrare all'altezza di quell'esigenza, in conformità alla profonda innovazione portata con gli interventi riformatori degli anni 2006/2007. La resa ad un criterio oggettivo, ma asettico, come l'anzianità, che nel passato non ha certo dato buona prova di sé, avrebbe significato ratificare, da un lato, una radicale sfiducia nella capacità della magistratura di saper esercitare il proprio autogoverno e, dall'altro, il rischio di ritornare ad una generazione di direttivi e semidirettivi meno interessati a dotarsi di una reale capacità organizzativa e a mettersi realmente alla prova nella direzione dell'ufficio o della sezione, in quanto destinatari della carica per il solo merito del decorso del tempo senza demeriti.

Per questa ragione sono state abbandonate tutte le previsioni volte ad alzare l'anzianità richiesta per accedere agli incarichi in esame ed è stato abbandonato anche il meccanismo cd "delle fasce di anzianità", rispetto al quale, peraltro, nel testo originario le previsioni di deroghe al suo operare era talmente ampio da svuotarlo del tutto, spostando la discrezionalità del CSM sulle possibilità di deroga, con il rischio, inoltre, di un aumento del contenzioso.

Anche in relazione ai criteri di selezione dei concorrenti più adatti all'incarico l'emendamento abbandona il modello cui si era ispirato il DDL originario, il quale, aveva variamente cercato di riprendere l'elaborazione

maturata nell'ambito del CSM, trasponendo come criteri di delega quelli che erano i criteri generali elaborati dal CSM nelle circolari dallo stesso adottate per guidare le proprie scelte.

Un'operazione, quella compiuta dal DDL originario, che scontava un duplice difetto, il primo di attribuire il rango di fonte primaria (il futuro decreto legislativo di attuazione) a criteri che già il CSM si era dato senza che si siano dimostrati risolutivi, il secondo di imporre al futuro decreto attuativo di quei criteri (ove non lo si volesse immaginare meramente ripetitivo dei medesimi criteri direttivi, magari immaginati come meri principi generali) di assumere la struttura di una circolare di dettaglio, sottraendo ogni ulteriore spazio al CSM e producendo la perdita di flessibilità propria della fonte interna di rango inferiore.

In termini decisamente più concreti, quindi, l'emendamento, in conformità all'impostazione che già caratterizza il dlgs 160 del 2006, detta le linee portanti rispetto all'accertamento delle attitudini organizzative imponendo, in primo luogo, che sia le attitudini organizzative, che, in generale il merito e l'anzianità dei candidati, siano valutati con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, in secondo luogo, assegnando rilevanza al criterio della specializzazione rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione.

Questa scelta, da un lato, imporrà di effettuare un confronto concreto tra il candidato, con tutte le sue peculiarità, e il concreto ufficio da ricoprire, ma, in aggiunta, per tutti quegli incarichi che si connotano per una specificità, imporrà di dare rilievo alla specializzazione maturata in quel medesimo settore dal candidato.

Un elemento quest'ultimo che introduce un dato di portata oggettiva, ma legata ad un elemento di per se stesso qualificante.

In aggiunta, l'intervento emendativo aggiunge agli elementi che già l'articolo 12, commi 10, 11, e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 indica per accertare l'esistenza di attitudini organizzative anche la conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza delle norme ordinamentali e la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario. Un aspetto in relazione al quale si precisa, altresì, (nell'alveo di una tendenziale risistemazione del rapporto fra magistrati in ruolo e fuori ruolo) che le attitudini organizzative maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possono rilevare, a meno che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che ha conferito l'incarico, nonché in relazione alla natura dell'incarico, quelle esperienze siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive che si intende ricoprire.

3) In modo del tutto connesso al rinnovato rilievo agli accennanti profili organizzativi, all'arricchimento del loro contenuto e all'esigenza di implementare il materiale conoscitivo da mettere a disposizione del CMS, l'emendamento in esame è intervenuto, da un lato, a valorizzare ulteriormente, con norma precettiva, il ruolo che già il DDL intendeva attribuire (seppure con un semplice criterio di delega) alla Scuola superiore della magistratura anche rispetto alla formazione dei direttivi. Dall'altro lato, l'intervento emendativo, prendendo spunto dal fatto che già oggi l'art. 12, comma 11, del dlgs 160 del 2006, specifica che anche ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive si deve tenere conto delle valutazioni di professionalità, stabilisce che nell'ambito delle predette valutazioni, rispetto al profilo pertinente alle capacità del magistrato in valutazione di organizzazione il proprio lavoro che il giudizio positivo rispetto a questo profilo sia articolato con l'aggiunta di un giudizio espresso in termini di votazione "discreto, buono o ottimo". Con riferimento all'intervento effettuato sulla Scuola superiore della magistratura mentre il criterio di delega contenuto nel DDL si imitava di fatto a ripetere il contenuto del già vigente art. 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la norma precettiva che si introduce, per prima cosa, ridefinisce l'oggetto che debbono avere i corsi, espressamente includendo anche la materia ordinamentale e la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici; inoltre, fissa un termine minimo di durata dei corsi, in almeno tre settimane, anche non consecutive; poi estende con chiarezza la necessità di partecipare ai corsi anche per l'accesso a funzioni semidirettive; da ultimo impone a conclusione del corso lo svolgimento di una prova finale, rimettendone, peraltro, l'esclusiva valutazione al CSM, a differenza di quel che la norma vigente prevede, per

vero in modo un può equivoco, rispetto alle schede di valutazione dei docenti che debbono essere trasfuse in elementi trasmessi dal Comitato direttivo della Scuola al CSM.

4) In modo connesso agli interventi fin qui descritti, e al rilievo più ampio dato anche all'attribuzione delle funzioni semidirettive, l'emendamento in esame dimette, però, al legislatore delegato un compito estremamente importante per il futuro assetto dell'organizzazione degli uffici, ossia di provvedere ad una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

Questo intervento mira allo scopo di conservare la natura di incarico semidirettivo a quei soli incarichi che, in ragione delle dimensioni dell'ufficio o di speciali esigenze di specializzazione, giustificano l'attribuzione di un ruolo di gestione dei profili organizzativi, con l'effetto di trasferire, invece, i diversi ambiti dove ora vi è il presidio di una funzione semidirettiva all'intero delle semplici organizzazioni tabellari, che saranno poi strutturabili con le più varie modalità.

5) Rispetto alla valutazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, inoltre, l'intervento emendativo sviluppa e arricchisce un'indicazione già emergente dal DDL, che dedicava particolare attenzione al momento della conferma dell'incarico dopo il primo quadriennio, in quanto quel momento è certamente decisivo e, soprattutto, può consentire una verifica in concreto e non più in astratto o preventiva dell'attitudine necessaria a svolgere quei compiti.

Così, mentre viene tenuta ferma anche in questo momento la previsione per cui nel procedimento di conferma si dovrà tenere conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, si aggiunge che la necessità di sentire il parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e di valutare i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione (imponendo che sia causa ostativa alla conferma la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive), nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione.

Previsioni espressamente estese, inoltre, anche alla conferma negli incarichi semidirettivi.

Ancora, allo scopo di dare rilievo alla concreta attività svolta, si conferma l'esigenza che un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo si debba svolgere anche in caso di mancata richiesta di conferma e che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi, ma si aggiunge che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive non costituisca solo causa ostativa alla conferma ma sia anche oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Con l'aggiunta che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutato ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05:160>>, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05:160#art45>>.

6) Sempre in relazione agli incarichi direttivi e semidirettivi, inoltre, l'intervento emendativo si fa carico del tema relativo al cd carrierismo, che si manifesta, spesso, con il passaggio da un incarico all'altro.

Sul punto, peraltro, si è rimasti nell'alveo del DL originario, seppure con una modifica di non scarso rilievo, perché, infatti, il criterio di delega dettato precludeva al magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive di partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriori incarichi direttivo o semidirettivo, prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, anche quando non chiede la conferma. Mentre con l'emendamento il termine è elevato a sei anni, con l'effetto che in caso di conferma nell'incarico sarà garantita una più ampia stabilizzazione nell'ufficio, ossia di almeno sei anni, in luogo degli attuali quattro, mentre ove non vi sarà una conferma nell'incarico (anche per scelta) si imporrà una stasi di due anni prima di poter concorrere per un altro posto.

Per questi aspetti, peraltro, si è mantenuto l'intervento (immediatamente precettivo) effettuato sugli artt. 194 e 195 del rd 1941 n. 12, il cui effetto sarà che il limite quadriennale per il trasferimento dall'ufficio o per il conferimento di funzioni opererà per tutti i magistrati, anche per quelli che ne erano esentati in forza dell'art. 195, salvo solo il caso in cui intendano concorrere al posto di primo presidente della Corte di cassazione o di Procuratore generale presso la stessa Corte.

Così si è mantenuto l'intervento sull'art. 35 del dlgs 160 del 2006 (limiti di età per il conferimento di funzioni direttive) per effetto del quale, per prima cosa, anche per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 14 e 15 (presidenza di sezione in cassazione, presidente aggiunto in Cassazione, presidente del Tribunale delle acque, procuratore aggiunto in procura generale presso la Cassazione), a differenza di quanto oggi avviene, i concorrenti debbono garantire una permanenza nell'incarico di almeno quattro anni, mentre solo per l'incarico di primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale presso la Cassazione i concorrenti possono garantire anche una permanenza nell'incarico di soli due anni.

Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto.

7) Rispetto alla materia del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, infine, l'emendamento cerca di intervenire anche sul piano relativo al riequilibrio delle disparità di genere. Al riguardo, infatti, si prevede a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini prevalga il criterio dell'anzianità, come criterio residuale, ma salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso.

8) Come detto ampio spazio nel DDL era riservato al conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, per questo aspetto, l'intervento emendativo conferma l'impianto della riforma, sia nella parte in cui estende a questo delicato momento dell'attività procedimentale del CSM le stesse regole di trasparenza e partecipazione previste per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia nella parte in cui richiede l'effettivo esercizio delle funzioni di merito (seppure limitati a dieci anni invece che quattordici) prima di poter accedere alle funzioni di legittimità, sia nella parte in cui valorizza lo svolgimento delle funzioni di secondo grado nonché di addetto di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

Peraltro, rispetto al parere dimesso alla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di cercare di oggettivarne il contenuto si è previsto che la valutazione debba essere articolata con giudizi (di inidoneo, discreto, buono o ottimo), consentendo il giudizio di ottimo solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo.

Con riferimento all'attribuzione straordinaria delle funzioni di legittimità a magistrati che non sono in possesso della valutazione di professionalità richiesta, rispetto al DDL che lo vietava radicalmente si è, invece, ritenuto di prevedere che quella possibilità sia consentita solo se il magistrato abbia ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Anche rispetto al conferimento degli incarichi in esame si è previsto che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica.